

GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DELLA  
NUOVA OFFERTA FORMATIVA  
*D.M. 22 ottobre 2004, n. 270*

Università degli Studi della Tuscia

Viterbo 2007

# INDICE

## *Presentazione*

### **SEZIONE I - REQUISITI DEI CORSI DI STUDIO .....5**

1. Requisiti necessari .....	5
1.1. Requisiti relativi alla docenza di ruolo .....	5
1.1.1 <i>Docenti di ruolo necessari per ogni anno di corso</i> .....	5
1.1.2 <i>Copertura degli insegnamenti da parte di docenti di ruolo</i> .....	7
1.1.3 <i>Copertura dei settori scientifico-disciplinari delle attività di base e caratterizzanti da parte di docenti di ruolo</i> .....	7
1.1.4 <i>Piani di raggiungimento dei requisiti</i> .....	8
1.2 Requisiti di trasparenza .....	8
1.3 Requisiti per l'assicurazione della qualità .....	9
1.3.1 <i>Indicatori di efficienza</i> .....	9
1.3.2 <i>Indicatori di efficacia</i> .....	9
1.4 Requisiti dimensionali relativi agli studenti .....	10
1.5 Requisiti di strutture .....	11
2. Requisiti qualificanti e programmazione triennale .....	12
2.1 <i>Requisiti qualificanti</i> .....	12
2.2 <i>Progettazione dell'offerta formativa e programmazione triennale</i> .....	13

### **SEZIONE II - ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ..... 16**

1. Regolamento didattico di Ateneo (RAD) .....	16
1.1. Ordinamento didattico dei corsi di studio. ....	16
1.1.1 <i>Obiettivi formativi</i> .....	16
1.1.2 <i>Attività formative</i> .....	17
1.1.3 <i>Crediti</i> .....	17
1.1.4 <i>Esami</i> .....	18
1.1.5 <i>Prova finale</i> .....	19

1.2 Particolari tipologie di ordinamenti didattici .....	19
1.2.1 <i>Articolazione dei corsi in indirizzi e curricula</i> .....	19
1.2.2 <i>Corsi interclasse</i> .....	20
1.2.3 <i>Corsi appartenenti alla medesima classe</i> .....	20
1.3 Requisiti di ammissione ai corsi di studio.....	21
1.4 Passaggi di corso .....	21
2. Regolamento didattico del corso di studio .....	22
<b>SEZIONE III - PROCEDURE .....</b>	<b>24</b>
1. Banca dati dell'offerta formativa .....	24
2. Fase A: progettazione dei corsi - scadenza 31 gennaio .....	24
3. Fase B: verifica del possesso dei requisiti previsti per i corsi di studio.....	26
4. Fase C: attivazione dei corsi di studio .....	27
5. Fase D: funzionamento dei corsi .....	27
<b>NORME TRANSITORIE .....</b>	<b>29</b>
Allegato 1) – Descrittori di Dublino (v. art. 3, c.7 DD.MM. 16 marzo 2007) .....	30

## **Quadro normativo di riferimento**

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (in seguito indicato come D.M. 270)

DD.MM. 16 marzo 2007 - Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali (in seguito indicati come DD.MM 16 marzo)

D.M. 26 luglio 2007, n. 386 - Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio (in seguito indicato come LG)

D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 - Requisiti minimi (in seguito indicato come D.M. requisiti)

*Altre disposizioni di legge, richiamate nei predetti decreti, alle quali si fa riferimento nel corso guida:*

Legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari

D.M. 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (in seguito indicato come D.M. 509)

D.M. 27 gennaio 2005 n. 15/2005 - Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi (in seguito indicato come D. M. 15/2005)

Legge 31 marzo 2005, n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280

D.M. 23 marzo 2006, n. 203 – Integrazione del D.M. 15/2005

D.M. 3 luglio 2007 n. 362/2007 - Attuazione art. 1-ter , comma 2 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009

D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 – Criteri e parametri per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università

## SEZIONE I - REQUISITI DEI CORSI DI STUDIO

### 1. REQUISITI NECESSARI

I corsi di studio possono essere istituiti su proposta di una facoltà, di più facoltà della stessa università (corsi interfacoltà) o di più università (corsi interateneo).

L'attivazione annuale dei corsi di studio è subordinata al possesso di requisiti relativi alla docenza di ruolo, alla trasparenza, all'assicurazione della qualità, alla numerosità degli studenti e alle strutture.

#### 1.1. Requisiti relativi alla docenza di ruolo

I **requisiti necessari** relativi alla docenza sono **tre**:

##### 1.1.1 DOCENTI DI RUOLO NECESSARI PER OGNI ANNO DI CORSO (REQUISITO QUANTITATIVO)

Occorre la disponibilità di un numero di **docenti** di ruolo (professori e ricercatori di ruolo) non inferiore a **quattro per ciascun anno attivato** dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale (*LG*, § 4.7; *D.M. requisiti*, art. 4 e allegato B / tabella 1): quindi a regime per un corso di laurea occorre la disponibilità di **12 docenti** e per un corso di laurea magistrale di **8 docenti**.

La verifica del possesso di questo requisito è condotta con **riferimento al complesso dei corsi di studio attivati dall'ateneo**, (esempio: per attivare a regime 2 corsi di laurea e 3 corsi di laurea magistrale, nell'organico dell'ateneo devono figurare almeno 48 docenti di ruolo; per attivare 5 corsi di laurea e 4 corsi di laurea magistrale ne occorrono 92, ecc.). I docenti **possono essere contati una sola volta**, ma solo al fine di verificarne in via teorica la disponibilità (il conteggio non implica, cioè, l'incardinamento nominativo nel corso di studio in questione).

- i docenti di ruolo di altro ateneo sulla base di **convenzioni finalizzate** ad attività didattiche svolte in collaborazione (*D.M. 270*, art. 3, c. 10) possono essere contati ai fini predetti sia nel proprio sia nell'altro ateneo, ma in tal caso il loro peso è in entrambe le sedi pari a 0,5, fatta salva la norma specifica per gli atenei non statali (*D.M. requisiti*, Allegato B, punto 3, secondo comma) grazie alla quale i docenti di altri atenei, nel numero massimo di 3 per corso di studio,

possono essere conteggiati al massimo due volte, previo nulla osta dell'università di appartenenza, per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o di laurea magistrale (sono contati una volta nell'ateneo di appartenenza e una volta in quello non statale); sono altresì presi in considerazione i **docenti di atenei stranieri** con qualifica comparabile a quella dei docenti di ruolo italiani per i corsi di studio finalizzati al rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto (*D.M. requisiti*, allegato B, punto 3);

- i dati relativi alle **procedure di trasferimento e concorsuali** concluse o in atto alla data di inserimento nell'Off.F. sono considerati per un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio; fino alla presa di servizio dei predetti docenti non possono essere attivati altri corsi di studio nell'ambito delle facoltà interessate (*D.M. requisiti*, allegato B, punto 4);
- i docenti necessari sono ridotti a **3 per ogni anno di corso attivato** (e quindi a regime occorrono 9 docenti per i corsi di laurea e 6 docenti per i corsi di laurea magistrale) **nel caso di corsi omologhi** (cioè che replicano l'ordinamento di un altro corso già istituito) o di corsi successivi al primo attivati nella medesima classe, purché i corsi abbiano sede nella stessa facoltà o nell'ambito della medesima provincia o delle province confinanti (*LG*, § 4.7 ; *D.M. requisiti*, allegato B, punto 1.1 / tabella 2).
- per i corsi ex D.M. 509 che vengono **trasformati gradualmente** in corsi ex D.M. 270 devono essere disponibili un numero di 4 docenti per ciascun anno attivato del corso ex D.M. 270 e 3 docenti per ciascun anno ancora attivo del corso ex D.M. 509; nel caso di corsi omologhi o successivi al primo che vengono trasformati gradualmente si richiedono 3 docenti per ciascun anno attivato del corso ex D.M. 270 e 2 docenti per ciascun anno ancora attivo del corso ex D.M. 509 (*D.M. requisiti*, allegato B, punto 1.3 / tabelle 5 e 6);
- il **Nucleo di valutazione** predispone un'apposita **relazione** sul possesso dei suddetti requisiti (cfr. più avanti, sez. III, § 3), valutando in particolare se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in considerazione anche del requisito di cui al punto 1.1.2, e se e' assicurata l'ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti effettivamente da attivare (*D.M. requisiti*, art. 4, c. 2).

- per alcune aree disciplinari, che hanno strutturalmente bisogno di un apporto significativo di **docenza non universitaria**, fino alla definizione di appositi requisiti restano in vigore i requisiti dei corsi di studio ex D.M. 509 (cioè 3 docenti per ogni anno di corso attivato).

### **1.1.2 COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI DA PARTE DI DOCENTI DI RUOLO (REQUISITO QUALITATIVO DEGLI INSEGNAMENTI)**

Gli **insegnamenti** corrispondenti ad almeno **90 CFU** nei corsi di laurea e a **60 CFU** nei corsi di laurea magistrale devono essere tenuti da **professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo** presso l'ateneo o in ruolo presso altri atenei sulla base di convenzioni (*DD.MM. 16 marzo*, art.1,c.9).

- il docente può essere contato al massimo **due volte** per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o laurea magistrale sia nel proprio che in altri atenei (*DD.MM. 16 marzo*, art. 1, c. 9).

### **1.1.3 COPERTURA DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DELLE ATTIVITÀ DI BASE E CARATTERIZZANTI DA PARTE DI DOCENTI DI RUOLO (REQUISITO QUALITATIVO DEI SETTORI)**

Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale deve essere assicurata la **copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari** da attivare relativi alle attività formative di **base e caratterizzanti** (così come definiti nel regolamento didattico di Ateneo), in percentuale **almeno pari al 50%** (*LG, § 4.7; D.M. requisiti*, allegato B, punto 2)<sup>1</sup>; i

---

<sup>1</sup> Ai fini della verifica del grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari si ritiene applicabile con qualche adattamento il metodo di calcolo fissato nel Doc 03/04 del CNVSU, recepito dai DD.MM. 15/2005 e 203/2006, visto che il documento predetto è espressamente richiamato nell'allegato B del D.M. sui requisiti necessari ed è presentato come uno dei punti di riferimento sulla base dei quali sono stati stabiliti dal Ministero i criteri e le indicazioni metodologiche per determinare i requisiti necessari di docenza. Tale metodo di calcolo è in uso dall'a.a. 2005-06 per i corsi ex D.M. 509. La verifica viene effettuata distintamente per ogni singolo corso di studi. Si assume che un settore scientifico-disciplinare si intende coperto quando nell'ateneo e' presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato; nei casi intermedi in cui il valore sia superiore a 0 ma inferiore al numero di volte in cui il settore scientifico-disciplinare compare nelle diverse classi, il settore viene considerato come parzialmente coperto con grado di copertura pari al rapporto fra il numero di docenti afferenti al settore e il numero di docenti necessari alla sua totale copertura. I conteggi si effettuano separatamente per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale (e quindi i docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari che figurano tra le attività di base e caratterizzanti sia nei corsi di laurea sia nei corsi di laurea magistrale vengono contati in entrambi i casi).

docenti di altro ateneo e i dati relativi alle procedure concorsuali e di trasferimento sono presi in considerazione con le stesse modalità indicate al punto 1.1.1.

#### 1.1.4 PIANI DI RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI

Nell'applicazione dei requisiti di docenza di cui all'art. 4 del D.M. sui requisiti minimi sono previste alcune **deroghe**:

- le Università istituite successivamente al piano di sviluppo del 1994/96, quelle con un numero complessivo di **studenti iscritti inferiore a 15.000**, le Università non statali e i mega-Atenei, limitatamente alle Facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento, se in regola con i vecchi requisiti di docenza di ruolo di cui ai D.M. 15/2005 e successive modificazioni (D.M. 203/2006) per tutti i corsi già attivati, possono attivare, in carenza dei nuovi requisiti minimi di cui all'art. 4 del D.M., esclusivamente i corsi risultanti da **trasformazione di corsi già attivati**, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento della durata massima, **a decorrere dall'a.a. di prima attivazione** del corso trasformato, di 5 anni (*D.M. requisiti*, art. 5, c.1);
- le Università, se in possesso dei requisiti dell'art. 4 del D.M. sui requisiti minimi per tutti i corsi già attivati, ove intendano **aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati**, possono proporre l'attivazione degli stessi anche in carenza dei predetti requisiti, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento di ateneo da completare entro la durata normale del corso (*D.M. requisiti*, art. 5, c. 2);
- l'attuazione dei piani di raggiungimento viene **monitorata dal CNVSU** (e, dal momento della sua attivazione dall'ANVUR) il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F. (cfr. più avanti, sez. III, § 3); le Università non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi (*D.M. requisiti*, art. 5, c. 3);

## 1.2 Requisiti di trasparenza

Al fine di fornire una corretta comunicazione agli studenti e ai soggetti interessati sulle caratteristiche dei corsi di studio attivati, le università predispongono un insieme di **informazioni obbligatorie** da inserire nella banca dati dell'offerta formativa. Le informazioni da fornire saranno definite con un decreto del Direttore Generale del MiUR da emanarsi entro trenta giorni dalla registrazione del decreto sui requisiti minimi (*D.M. requisiti*, art.2); i nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni fornite dall'ateneo; verifiche *in itinere* saranno effettuate dai nuclei stessi e dal CNVSU.

### **1.3 Requisiti per l'assicurazione della qualità**

In relazione all'offerta formativa annualmente proposta dalle Università, i Nuclei procedono alla verifica della sussistenza dei **livelli di qualità** dei corsi di studio (*ex ante* e *ex post*) utilizzando appositi indicatori di efficienza e di efficacia (*D.M. requisiti*, art. 3 e allegato A);

#### **1.3.1 INDICATORI DI EFFICIENZA**

- efficienza nell'utilizzo del personale docente, valutata in base all'impegno medio effettivo per docente e al numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
- efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio;
- il sistema di qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU;
- la regolarità dei processi formativi misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

#### **1.3.2 INDICATORI DI EFFICACIA**

- gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio;
- il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti;

- il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel documento 03/04 del CNVSU;
- la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.

#### 1.4 Requisiti dimensionali relativi agli studenti

Sono previste per i corsi di studio soglie di **numerosità massima** e di **numerosità minima** (*D.M. requisiti*, art. 6 e Allegato B, Tabelle 7-10). La **numerosità minima** costituisce una **novità assoluta** rispetto allo schema dei vecchi requisiti di cui al DM 15/05. Le soglie sono determinate per gruppi di classi di laurea e di laurea magistrale (per la corrispondenza tra classi relative al D.M. 270 e classi relative al D.M.509 v. allegato 2 L.G.).

- la soglia di **numerosità massima** si considera **superata** quando il numero degli immatricolati (individuato dal valore inferiore tra la media degli immatricolati nel triennio precedente e il valore dell'ultimo a.a.) è più alto del livello fissato;
- in caso di **superamento della soglia massima** la docenza necessaria di cui al punto 1.1.1 (12 nel corso di laurea, 8 nel corso di laurea magistrale) va incrementata a regime di un numero di docenti pari al prodotto, arrotondato all'intero superiore, tra il valore 9 (per i corsi di laurea) o il valore 6 (per i corsi di laurea magistrale) e il fattore W, determinato secondo la formula:  $W = (\text{immatricolati} / \text{numerosità massima}) - 1$ ; quindi  $12 + (9 \times W)$  per i corsi di laurea;  $8 + (6 \times W)$  per i corsi di laurea magistrale; se il superamento della soglia massima riguarda un corso ex D.M. 509/99 in via di graduale trasformazione in corso ex D.M. 270/2004 si procede con regola analoga in relazione agli anni trasformati (*D.M. requisiti*, allegato B, punto 1.2 / tabella 4; punto 1.3 / tabelle 5 e 6). Ad esempio, facendo riferimento alle tabelle 5 e 6 dell'allegato B del decreto sui requisiti necessari, nel caso di un anno di corso di laurea trasformato la docenza necessaria sarà  $10 + (7 \times W)$ ;

Esempi:

a) Nel caso di un corso di laurea di **nuova istituzione** ex D.M. 270/04 rientrante nel Gruppo A:

numero immatricolati del corso di laurea = 90

valore massimo del gruppo A = 75

$$W = (90/75) - 1 = 1,2 - 1 = 0,2$$

Incremento necessario di docenza arrotondato  $|0,2 \times 9| = 2$

Docenza necessaria per istituire il corso  $12 + 2 = 14$

b) Nel caso di un corso di laurea ex D.M. 509/99 **trasformato limitatamente a un anno**, rientrante nel gruppo A:

numero immatricolati del corso di laurea = 90

valore massimo del gruppo A = 75

$$W = (90/75) - 1 = 1,2 - 1 = 0,2$$

Incremento necessario di docenza arrotondato  $|0,2 \times 7| = 2$

Numero di docenti necessari =  $10 + 2 = 12$

c) Nel caso di un corso di laurea ex D.M. 509/99 **trasformato limitatamente a due anni**, rientrante nel gruppo A:

numero immatricolati del corso di laurea = 90

valore massimo del gruppo A = 75

$$W = (90/75) - 1 = 1,2 - 1 = 0,2$$

Incremento necessario di docenza arrotondato  $|0,2 \times 8| = 2$

Numero di docenti necessari =  $11 + 2 = 13$

- la soglia di **numerosità minima** si intende **non raggiunta** quando il numero di immatricolati o la media degli iscritti ai primi due anni è al di sotto del livello fissato. Se si vuole conservare il corso di laurea che abbia un numero di immatricolati ovvero una media di iscritti ai primi due anni inferiore alla numerosità minima prevista, l'Ateneo deve indicare le motivazioni che ne giustificano il mantenimento e/o gli interventi previsti per assicurare un incremento delle immatricolazioni; il **nucleo di valutazione** deve poi esprimere un **giudizio di congruità e di rilevanza** sul corso medesimo.

## 1.5 Requisiti di strutture

Il nucleo di valutazione, in attesa della definizione dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, valutano per ogni facoltà la compatibilità dell'offerta formativa dell'ateneo (anche in relazione al numero degli iscritti e all'entità delle attività

formative) con la quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione (*D.M. requisiti*, art.7).

## 2. REQUISITI QUALIFICANTI E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Accanto ai requisiti necessari ai fini dell'attivazione dei corsi la nuova normativa fa riferimento a ulteriori requisiti di qualità correlati alle linee di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 e ai relativi Indicatori, come previsti dal D.M. 18 ottobre 2007. Ferma restando l'estrema importanza di tale materia, si sottolinea che i suddetti Indicatori e i requisiti qualificanti di cui all'Allegato D del D.M. sui requisiti non sono indispensabili ai fini dell'attivazione dei corsi. Essi influiranno però sulla ripartizione tra gli atenei delle risorse del Piano triennale assegnate a partire dal 2007 sul **Fondo di finanziamento ordinario (F.F.O.)**.

Il livello qualitativo dei corsi verrà determinato in base agli **indicatori** stabiliti dal **D.M. 18 ottobre 2007**, di cui il Ministero si servirà per valutare i risultati dell'attuazione dei programmi delle Università (con riferimento all'attribuzione di 1/3 dei fondi di piano a valere sull'e.f. 2009, laddove i 2/3 restanti saranno assegnati secondo il modello teorico art. 4,c.7 D.M. 362/2007) adottati in coerenza con le **linee di indirizzo** enunciate per il triennio 2007-2009 nel D.M. 362/2007. Le Facoltà dovranno tener presente i requisiti qualificanti con estrema attenzione, non solo ovviamente con riferimento alla progettazione della nuova offerta formativa ex D.M. 270, ma anche con riferimento alle prestazioni che scaturiscono dall'attuale offerta formativa ex D.M. 509.

### 2.1 Requisiti qualificanti

Il primo degli indicatori individuati dal predetto D.M. 18 ottobre 2007 - *Proporzione di corsi laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti* - consiste nel rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in **possesso di «requisiti qualificanti»** e il totale dei corsi attivati.

Per essere riconosciuto come corso «in possesso di requisiti qualificanti», un corso di studi deve soddisfare almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati (*D.M. requisiti*, art. 11, c. 1, e allegato D):

1. il **numero medio di CFU acquisiti** nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
2. la **percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo**, espressa in CFU acquisibili dagli studenti, è superiore al valore mediano nazionale del raggruppamento di facoltà a cui è riferibile il cds (i raggruppamenti di facoltà saranno definiti con apposito

provvedimento, secondo quanto previsto dal D.M. 362/2007, Sub-allegato A.2, § 4.2);

3. la **percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti** è superiore al valore mediano nazionale del raggruppamento di facoltà a cui è riferibile il cds;
4. sono state previste **procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio**, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270 (cfr. più avanti, sez. II, § 1.3) e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
5. è previsto un **sistema di valutazione della qualità delle attività svolte**, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
6. sono state predisposte specifiche **modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time**, in quanto impegnati in attività lavorative;
7. è disponibile almeno un **tutor** per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B, un **tutor** per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi (per i raggruppamenti delle classi di laurea e di laurea magistrale cfr. *supra*, § 1.4, tabella A).

Inoltre è necessario che

- per i corsi di laurea **il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo** impegnati negli insegnamenti attivati sia non inferiore a 0,8 (al fine del calcolo del docente equivalente, viene assegnato peso 1 al professore ordinario, peso 0,7 al professore associato, peso 0,5 al ricercatore);
- per i corsi di laurea magistrale, le **pubblicazioni scientifiche** di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR.

## 2.2 Progettazione dell'offerta formativa e programmazione triennale

Concorrono inoltre a determinare la **qualità dei corsi** anche gli altri elementi a cui fanno riferimento gli indicatori del D.M. 18 ottobre 2007 (*D.M. requisiti*, art. 11, c. 2).

Gli altri **indicatori**, in aggiunta a quello relativo al possesso dei requisiti qualificanti, mediante i quali verranno **valutate le performance degli atenei** in relazione alla razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e alle iniziative per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti sono i seguenti (*D.M. 18 ottobre 2007*, allegato A):

- proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la laurea in un'altra università in un numero di anni non superiore alla durata normale del corso aumentata di un anno;
- numero medio di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti per corso di laurea e di laurea magistrale;
- percentuale degli studenti che si iscrivono al 2° anno di corso avendo acquisito almeno 50 CFU in rapporto agli immatricolati dell'a.a. precedente;
- proporzione di iscritti che hanno svolto *stage* formativi esterni;
- proporzione di laureati che hanno svolto uno *stage post lauream* entro un anno dal conseguimento del titolo;
- proporzione dei laureati occupati ad un anno dalla laurea;
- proporzione di CFU acquisiti in apprendimento permanente.

E' **indispensabile** perciò che nella progettazione della nuova offerta formativa si tengano presenti **le linee di indirizzo della programmazione delle Università** per il triennio 2007-2009 enunciate nel D.M. 362/2007, la cui attuazione sarà appunto valutata attraverso i suddetti indicatori.

Tali linee di indirizzo raccomandano in particolare:

- per quanto riguarda la **razionalizzazione dell'offerta formativa**
  - la non proliferazione di corsi non specifici con basso numero di iscritti
  - l'attivazione e il rafforzamento dei corsi caratterizzati da requisiti qualificanti
  - l'attivazione di corsi interfacoltà e interateneo in sostituzione di corsi non specifici con basso numero di iscritti
- per quanto riguarda la **qualificazione dell'offerta formativa**

- l'attivazione e il rafforzamento di corsi caratterizzati da minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati
  - l'attivazione e il rafforzamento di corsi coerenti con la tradizione scientifica e le attività di ricerca dell'ateneo
  - l'attivazione e il rafforzamento di corsi caratterizzati da minore frammentazione degli insegnamenti e dalla presenza di docenti e studenti stranieri
- per quanto riguarda le **azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti**
- la definizione di *test* per la valutazione della preparazione iniziale;
  - l'istituzione di corsi di recupero dei debiti iniziali;
  - la realizzazione di servizi via *web* e di *e-learning*;
  - l'incremento, la formazione e la selezione dei *tutor*;
  - le esperienze di *stage*;
  - l'apprendimento delle lingue straniere;
  - il sostegno agli studenti *part-time*;
  - la formazione permanente.

## SEZIONE II - ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

### 1. REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO (RAD).

Il regolamento didattico di Ateneo, deliberato dal SA su proposta delle competenti strutture didattiche (*L. 341/1990*, art. 11, c. 1; *D.M. 270*, art. 11, c. 1) ed emanato con decreto rettorale, disciplina l'ordinamento didattico e gli altri aspetti dell'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

#### 1.1. Ordinamento didattico dei corsi di studio.

L' **ordinamento didattico** di un corsi di studio determina (*D.M. 270*, art. 11, c. 3):

- la denominazione e gli **obiettivi formativi** specifici del corsi di studio;
- il quadro generale delle **attività formative**;
- i **crediti** assegnati alle attività formative e ai diversi ambiti disciplinari, individuando all'interno di questi ultimi uno o più settori scientifico-disciplinari pertinenti al progetto formativo del corsi di studio;
- le caratteristiche della **prova finale** e i casi in cui va sostenuta in lingua straniera (*DD.MM. 16 marzo*, art.2, c.6).

##### 1.1.1 OBIETTIVI FORMATIVI

I *DD.MM. 16 marzo 2007* determinano per ogni classe gli **obiettivi formativi qualificanti**.

Le Facoltà devono individuare gli **obiettivi formativi specifici** dei corsi di studio offerti, evitando di riprodurre in maniera meccanica o di parafrasare gli obiettivi formativi qualificanti indicati dai *DD.MM. 16 marzo 2007*. Vanno indicati i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea (descrittori di Dublino: **allegato 1**) e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'Istat (*DD.MM. 16 marzo*, art. 3, c. 7; *LG*, § 3, punto a). La classificazione della attività economiche introdotta dall'Istat nel 2002 e attualmente vigente è consultabile all'URL <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/>. Un nuovo schema di classificazione è attualmente in fase di elaborazione; ne è prevista l'adozione nel gennaio 2008 (una versione non ufficiale è consultabile al medesimo URL sopra indicato).

### 1.1.2 ATTIVITÀ FORMATIVE

I corsi di studio devono prevedere le seguenti attività formative (*D.M.270* art.10, cc. 1, 5):

- attività di base (generalmente solo per i corsi di laurea) relative ad uno o più ambiti disciplinari;
- attività caratterizzanti relative ad uno o più ambiti disciplinari;
- attività a scelta dello studente;
- attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi;
- attività relative alla preparazione della prova finale e, limitatamente ai corsi di laurea, alla verifica delle conoscenze di almeno una lingua straniera;
- altre attività (ulteriori conoscenze linguistiche, informatica, tirocini);
- *stages* e tirocini formativi nei corsi di laurea orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;

### 1.1.3. CREDITI

A **1 credito** corrispondono **25 ore di impegno complessivo** da parte dello studente. Per ciascun corso di studio va determinata la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale; tale quota non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo (*D.M. 270*, art. 5, cc. 1, 3; *DD.MM. 16 marzo*, art. 5, c. 2). Al riguardo il Senato Accademico nella seduta del 10 luglio 2007, deliberando in materia di conferimento di contratti di insegnamento e di supplenze, ha stabilito la corrispondenza tra 1 CFU e **7.5 ore di didattica frontale** (per le facoltà scientifiche **8 ore**).

Per quanto riguarda il numero di CFU da riservare nei regolamenti didattici alle diverse attività vanno tenuti presenti i seguenti **vincoli**, nonché quanto è specificato al successivo punto 1.1.4 in relazione agli esami:

- **attività formative di base e caratterizzanti** – i *DD.MM. 16 marzo* determinano per ogni classe il numero minimo di crediti da riservare alle attività formative di base e caratterizzanti, ripartendolo a volte tra i diversi ambiti disciplinari (per i corsi di laurea magistrale sono in genere previste solo attività caratterizzanti). Qualora le attività formative caratterizzanti comprendano più di tre ambiti disciplinari dei quali non sia

specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti cui attribuire un numero adeguato di CFU (*DD.MM. 16 marzo*, art. 3, c.3).

- **attività a scelta dello studente** - a tali attività devono essere riservati almeno **12 CFU** nei corsi di laurea e almeno **8 CFU** nei corsi di laurea magistrale (*DD.MM. 16 marzo*, art. 3, c. 4); lo studente può liberamente scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, anche nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo. La coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, evitando invece una elencazione a priori di coerenze riconosciute (*DD.MM. 16 marzo*, art. 3, c. 5; *LG*, § 3, punto n);
- **attività in ambiti affini e integrativi** - a tali attività vanno riservati almeno **18 CFU** nei corsi di laurea e almeno **12 CFU** nei corsi di laurea magistrale; sono scelte dalla facoltà, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, tra i settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti; è anche possibile utilizzare come attività affini o integrative settori scientifico-disciplinari previsti per attività di base o caratterizzanti, ma di ciò deve essere adeguata motivazione (*DD.MM. 16 marzo*, art. 3, c. 4; *LG*, § 2.1). Non essendo più preordinate dai DD.MM. l'individuazione delle attività affini o integrative e la relativa attribuzione di crediti, gli ambiti aggregati di sede non hanno più ragione di esistere (*LG*, § 2.1);
- **attività per la preparazione della prova finale** - alla prova finale della laurea va attribuito un numero di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Per la laurea magistrale i CFU da attribuire dovranno essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea (*LG*, § 3, punto i).

#### 1.1.4 ESAMI

Per evitare la parcellizzazione delle attività formative in ciascun **corso di laurea** non possono essere previsti in totale più di **20 esami**; in ciascun **corso di laurea magistrale** non possono essere previsti in totale più di **12 esami**.

- Sono possibili **prove di esame integrate** per più insegnamenti o moduli coordinati.

- Ai fini del **conteggio degli esami** sono considerate le attività di base e caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente (ai fini del conteggio quelle a scelta sono contate 1 esame). Le valutazioni relative alle altre attività formative possono non essere considerate ai fini del conteggio, salvo diversa decisione assunta dagli atenei in autonomia (*DD.MM. 16 marzo*, art. 4, c. 2; *LG*, § 2.1).

### **1.1.5 PROVA FINALE**

Alla prova finale del corso di **laurea** non si richiede una particolare originalità. Le commissioni preposte alle prove finali dovranno esprimere valutazioni riferite all'intero percorso di studi del laureando.

La tesi di **laurea magistrale** deve essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e il punteggio di merito sarà adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di laurea magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore (*LG*, § 3, punto i).

## **1.2 Particolari tipologie di ordinamenti didattici**

### **1.2.1 ARTICOLAZIONE DEI CORSI IN INDIRIZZI E CURRICULA**

E' possibile formulare gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale nella modalità "**a intervalli di crediti**" per tutte le attività formative previste; gli intervalli devono essere di ampiezza non eccessiva e coerente con gli obiettivi formativi; (*LG*, § 2.1)

E' così possibile articolare un corsi di studio in diversi indirizzi o *curricula*, ciascuno con una sua particolare distribuzione dei CFU tra le diverse attività e tra i diversi ambiti disciplinari; all'articolazione in *curricula* deve comunque corrispondere un'ampia base comune, per garantire omogeneità e coerenza culturale ai laureati o laureati magistrali di una medesima classe. L'articolazione in *curricula* dei percorsi formativi è raccomandata soprattutto nel caso dei corsi di laurea magistrale, anche allo scopo di differenziare l'offerta didattica per consentire l'accesso ad un medesimo corso di laurea magistrale a laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse (*LG*, § 1.4.2, punto b).

### 1.2.2 CORSI INTERCLASSE

Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di **due classi differenti**, l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (*DD. MM. 16 marzo*, art. 1, c. 3).

Le **ragioni** che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti dalle declaratorie. Il CUN è tenuto ad esprimere un parere nel merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a sostegno della richiesta. A tale fine la facoltà dovrà illustrare il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto e dovrà evidenziare, negli obiettivi formativi specifici, come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciata tra le classi stesse. Non è consentito offrire due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore interclasse (*LG*, § 2.1).

Nei corsi interclasse la verifica della **copertura dei settori scientifico-disciplinari** relativi alle attività di base e caratterizzanti di cui al punto 1.1.3 della Sezione I è condotta distintamente per entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse in cui il numero degli immatricolati **eccede la numerosità** massima, il numero di docenti supplementari necessari di cui al punto 1.4 è calcolato con riferimento alla classe in cui il valore della soglia massima risulta più elevato.

### 1.2.3 CORSI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE

E' possibile istituire più corsi di laurea nell'ambito di una stessa classe (*DD.MM. 16 marzo*, art. 1, c. 2).

Le ragioni che inducono a istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. Su questo punto è richiesto il parere del CUN. I corsi di laurea appartenenti a una stessa classe devono **differenziarsi** per almeno **40 CFU (30 CFU** per corsi di laurea magistrale). La differenziazione sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in *curricula*,

la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun *curriculum* di un corso di studio e tutti i *curricula* dell'altro (LG, § 2.1).

### 1.3 Requisiti di ammissione ai corsi di studio

Nel regolamento didattico di ateneo vanno definite le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea e indicate le relative modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche; in caso di verifica non positiva, sono da prevedere specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso (D.M. 270, art. 6, c. 1).

Per i corsi di laurea magistrale vanno stabiliti specifici criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente, anche attraverso verifiche le cui modalità devono essere egualmente indicate nel regolamento didattico di ateneo (D.M. 270, art. 6, c. 2).

- Nella definizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale si deve evitare di riservare l'accesso ad un corso solo a laureati provenienti da una specifica classe di laurea (LG, § 1.5, punto b).
- I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale vanno esplicitati con chiarezza e in dettaglio (senza eccessi indebiti), in modo che gli studenti, nei limiti del possibile, li acquisiscano nel triennio del corso di laurea; dello studente che chiede l'iscrizione a un corso di laurea magistrale va comunque esaminato il *curriculum* individuale in termini di conoscenze e competenze. Al fine di consentire l'accesso al corso di laurea magistrale anche a laureati con elevata preparazione provenienti da percorsi non perfettamente coerenti con i requisiti d'ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso e/o specifiche prove di ammissione (LG, § 3, punto e).

### 1.4 Passaggi di corso

Agli studenti provenienti da un altro corsi di studio o da un altro ateneo il regolamento didattico di ateneo deve assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU maturati; nel caso che il passaggio avvenga tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settori scientifico-disciplinari riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati (DD.MM. 16 marzo, art. 3, cc. 8, 9)

## 2. REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO

I regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta del Consiglio di corso di studio, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, allo statuto di Ateneo e al regolamento generale d'Ateneo. Sono approvati dal Senato accademico ed emanati con decreto rettorale. Nel caso di istituzione di nuovi Corsi di studio, i relativi regolamenti didattici sono deliberati direttamente dal Consiglio di Facoltà (L. 341/199, art. 11, c. 2; D.M. 270, art. 12; *Regolamento didattico di Ateneo*, art. 5).

Il regolamento deve indicare con chiarezza (LG, § 4.5):

- gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;
- l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità della verifica della preparazione;
- le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- i CFU riservati alle attività non riconducibili ad insegnamenti;
- le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- le modalità di verifica dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- gli eventuali *curricula* offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;

- le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti (obblighi di frequenza);
- gli eventuali requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti che assolvono il requisito di cui alla precedente sez. I, punto 1.1.2 e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Vanno inoltre fornite allo studente altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività.

Le disposizioni del regolamento didattico concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi sono deliberate dalle competenti strutture didattiche previo parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche o di altri organi con rappresentanza studentesca; se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, la deliberazione è adottata prescindendo dal parere; in caso di parere non favorevole la deliberazione è eventualmente assunta dal Senato accademico (*D.M. 270*, art. 12, c. 3).

## SEZIONE III - PROCEDURE

### 1. BANCA DATI DELL'OFFERTA FORMATIVA

La progettazione e l'attivazione dei corsi di studio comportano un riferimento alla Banca dati dell'Offerta formativa, con procedura telematica di trasmissione delle informazioni, costituita presso il Ministero dell'Università e della ricerca e suddivisa nelle seguenti **sezioni**:

- **RAD** (Regolamenti didattici di Ateneo), relativa agli ordinamenti dei corsi di studio;
- **Pre-Off.F.**, relativa alla verifica preliminare del possesso da parte delle facoltà dei requisiti per l'inserimento dei corsi nella Off.F e per la loro successiva attivazione
- **Off.F** (Offerta formativa) relativa all'attivazione dei corsi di studio, che viene annualmente ridefinita;
- **Off.F pubblica**, anche essa annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università.

A ciascuna di queste sezioni della Banca dati corrisponde una fase specifica delle procedure di progettazione e di attivazione dei corsi di studio. Infatti ogni fase comporta l'immissione di informazioni in una delle distinte sezioni della Banca dati, secondo questo schema di corrispondenze:

- Progettazione / istituzione → sezione RAD
- Verifica del possesso dei requisiti relativi alla docenza → sezione Pre-Off.F.
- Attivazione → sezione Off.F.
- Entrata in funzione → sezione Off.F. pubblica

### 2. FASE A: PROGETTAZIONE DEI CORSI - SCADENZA 31 GENNAIO - (sezione RAD della Banca dati)

Il **Consiglio di Facoltà** effettua la progettazione dei corsi secondo le indicazioni dei Decreti ministeriali riassunte nelle precedenti sezioni della guida.

Nella fase di progettazione dei corsi di studio è necessaria una **consultazione** con le **organizzazioni rappresentative** del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali (*D.M. 270*, art. 11, c. 4; *LG*, § 1.4.2, lett. d; § 3, lett. f). In merito alle procedure di consultazione si richiama la nota ministeriale prot. 416 dell' 1/12/2005 e l'allegato "Modello di consultazione" predisposto dal Tavolo Tecnico Ministero – Confindustria.

Il **Consiglio di Facoltà** formula una **proposta** al Senato Accademico individuando i corsi di studio già attivi che intende **trasformare** ex *D.M. 270* ed eventualmente i nuovi corsi di studio da **istituire** ex *D.M. 270* in aggiunta o in sostituzione di quelli già esistenti; per ciascuno di essi definisce i relativi ordinamenti.

Il **Nucleo di valutazione**, predispone una **relazione tecnica** sulle proposte presentate dalle Facoltà. Il Nucleo si pronuncia in questa fase sulla corretta progettazione di tali proposte, sulla adeguatezza e compatibilità della stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa fissati nelle linee di indirizzo della programmazione triennale 2007-2009 di cui al *D.M. 362/2007* (cfr. *supra*, sez. I, § 2.2).

Il **Senato Accademico**, tenuto conto anche della relazione del Nucleo, delibera in materia di trasformazione dei corsi ex *D.M. 509* e di istituzione di nuovi corsi.

Limitatamente alle proposte di **istituzione di nuovi corsi**, in aggiunta o in sostituzione di quelli già esistenti, deve essere acquisito il **parere** favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio (**Comitato Regionale delle Università del Lazio, CRUL**).

Terminata la procedura amministrativa di progettazione dei corsi si passa alla procedura informatica che prevede l'immissione dei dati e delle informazioni relativi ai corsi trasformati e ai corsi di nuova istituzione nella sezione RAD della Banca dati ministeriale.

Oltre ai dati e alle informazioni riguardanti l'ordinamento dei corsi di studio, incluse le informazioni previste dai requisiti di trasparenza, devono essere inserite nel RAD le seguenti informazioni:

- le motivazioni che sono alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento dei corsi già inseriti ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione;

- i risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino (**allegato 1**), e gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'Istat;
- una breve sintesi del parere del CRUL (per i corsi di nuova istituzione);
- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione

Tutte le procedure di cui sopra devono concludersi entro e non oltre il **31 gennaio** di ogni anno.

Il **CUN** esprime un parere sulle proposte inserite nel RAD. Il procedimento di esame delle proposte da parte del CUN deve concludersi entro il 30 aprile (dall'a.a. 2011-2012 entro il 15 marzo). Il CUN può subordinare il suo parere favorevole a modificazioni dell'ordinamento dei corsi inseriti nel RAD. I corsi che hanno ricevuto il parere favorevole del CUN sono da considerarsi istituiti.

### **3. FASE B: VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER I CORSI DI STUDIO (sezione Pre-Off.F della Banca dati)**

Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico per ogni a.a. quali corsi attivare tra quelli istituiti (inseriti nel RAD).

A tal fine le Facoltà effettuano preliminarmente la **verifica del possesso dei requisiti** relativi alla **docenza di ruolo** avvalendosi della **sezione Pre-Off.F** della banca dati.

Per questa operazione di verifica non è predeterminata una scadenza temporale: essa va però completata **in tempo utile** per consentire al Nucleo di Valutazione, che ha anch'esso accesso alla sezione Pre-Off.F, di predisporre la relazione sul possesso dei requisiti previsti per i corsi di studio.

La relazione del **Nucleo di valutazione** in ordine al possesso dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio farà riferimento in particolare alla posizione dei corsi di studio in relazione ai requisiti di trasparenza, di qualità, di docenza, di numerosità degli studenti e di strutture, nonché la sostenibilità e lo stato di attuazione dei piani di raggiungimento dei requisiti di docenza nel caso dei corsi che si avvalgono della deroga prevista per gli atenei con meno di 15.000 iscritti.

La relazione del Nucleo di valutazione è **condizione imprescindibile** per il successivo inserimento dei corsi di studio nella sezione Off.F. ai fini della loro attivazione.

#### **4. FASE C: ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO - scadenza 15 maggio - (sezione Off.F della Banca dati)**

Il Senato Accademico, previa acquisizione della **relazione favorevole del Nucleo di valutazione** in merito al possesso dei requisiti necessari, delibera l'attivazione dei Corsi di studio.

I corsi di studio dei quali è stata decisa l'attivazione vengono immessi nella sezione Off.F della Banca dati. In questa sezione vanno altresì inserite le seguenti informazioni:

- i dati necessari allo svolgimento della verifica complessiva del possesso dei requisiti di docenza (indicazione operative saranno fornite a tal fine agli atenei dal Ministero);
- l'indicazione dei corsi attivati in carenza iniziale di requisiti (deroga per i piccoli atenei) e dell'adozione da parte del Rettore del piano di raggiungimento nei tempi previsti, dei predetti requisiti;
- breve sintesi della relazione del Nucleo in ordine al possesso dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio.

La verifica del possesso dei requisiti necessari e l'inserimento dei corsi di studio nell'Off.F, deve essere "**chiusa**" da parte dei Rettori **entro il 15 maggio** (dall'a.a. 2011-2012 il 15 aprile);

I corsi di studio **privi della relazione** favorevole dei Nuclei **non possono essere inseriti** nell'Off.F e pertanto, non possono essere attivati. (L'iscrizione di studenti a corsi non inseriti comporta la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, il non inserimento degli studenti nell'Anagrafe degli Studenti, la non considerazione degli studenti ai fini dell'erogazione dei fondi ministeriali e la riduzione del F.F.O.)

Il **possesso effettivo dei requisiti** necessari per i corsi di studio inseriti nell'Off.F. e il loro mantenimento nel tempo viene verificato **anche ex post**, anche ai fini dell'attribuzione dei fondi ministeriali.

#### **5. FASE D: FUNZIONAMENTO DEI CORSI (sezione Off.F Pubblica della Banca dati)**

La sezione Off.F pubblica contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero (requisiti di trasparenza) per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell'offerta formativa annuale.

Le informazioni sono inserite dalle Facoltà per ciascuno dei corsi di studio presenti nell'Off.F , ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari, entro un termine che sarà successivamente definito dal Ministero.

Le informazioni contenute nella Off.F pubblica costituiscono il quadro dell'Offerta formativa di tutti gli Atenei. Le informazioni sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché questo curi la loro diffusione nelle scuole superiori.

## NORME TRANSITORIE

- La realizzazione della nuova offerta formativa va completata entro l'a.a. 2009-2010. Dall'a.a. 2010-2011 sono consentiti solo corsi ex DM 270 (*DD. MM. 16 marzo*, art. 1, c. 5)
- La modifica degli attuali corsi di studio può avvenire gradualmente, ma deve prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di studio attivati nella medesima classe (*DD. MM. 16 marzo*, art. 1, c. 7).
- In attesa dell'entrata in vigore a regime dell'offerta formativa ex D.M. 270, i **corsi di studio** istituiti e attivati ex **D.M. 509** e ancora funzionanti sono tenuti al rispetto dei **requisiti** relativi alla docenza previsti dal **D.M. 15/2005** e successive modificazioni. Devono inoltre rispettare i **requisiti di trasparenza, di assicurazione della qualità, di numerosità e di strutture** previsti per i nuovi corsi ex D.M. 270 (v. sez. I – par. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5). Alle facoltà è consentito fino all'a.a. 2009/2010 modificare l'ordinamento di tali corsi di studio anche ai fini di eventuali accorpamenti. **Non è invece consentita l'istituzione di nuovi corsi ex D.M. 509** (*D.M. requisiti*, art.12, c. 1).
- Le università possono modificare i regolamenti didattici dei corsi di studio del precedente ordinamento con particolare attenzione alla **riduzione del numero degli insegnamenti** (*D.M. requisiti*, art.12, c. 1).

# ALLEGATO 1) – DESCRITTORI DI DUBLINO (V. ART. 3, C.7 DD.MM. 16 MARZO 2007)

## I descrittori di Dublino

Estratto dal documento “A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area” (Il Quadro dei Titoli dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore), disponibile sul sito [www.processodibologna.it/documentieuropei](http://www.processodibologna.it/documentieuropei)

*Traduzione a cura di Carla Salvaterra*

Materiale elaborato, su incarico del Bologna Follow Up Group, dall’apposito **Bologna Working Group on Qualifications Frameworks**

[.....]

### **3.3 Descrittori dei risultati di apprendimento (*learning outcomes*), incluse le competenze**

[.....]

Dopo la Conferenza Ministeriale di Praga (2001) è diventato sempre più evidente che la struttura su più cicli introdotta a Bologna deve essere supportata da maggiori dettagli sui risultati di ciascun ciclo, se si vogliono raggiungere gli obiettivi integrati di trasparenza, riconoscimento dei titoli e mobilità accademica. Un gruppo informale di specialisti dell’istruzione superiore provenienti da diversi paesi si sono incontrati sotto l’egida dell’”Iniziativa congiunta per la qualità” (*The Joint Quality Initiative – www.jointquality.org*). Il gruppo ha prodotto una serie di descrittori, successivamente denominati “I descrittori di Dublino” (*Dublin descriptors*). I descrittori iniziali per il primo e il secondo ciclo sono stati presentati ai Ministri riuniti a Berlino. Successivamente il gruppo ha elaborato i descrittori del terzo ciclo. Più recentemente è stato prodotto anche un descrittore per il ciclo corto (interno o legato al primo ciclo), secondo lo schema generale dei cicli. Questi descrittori sono stati riconosciuti utili da numerose agenzie per la qualità, e anche da coloro che elaborano standard per l’istruzione superiore e progettano corsi di studio. Finora non è stata proposta alcuna significativa modifica.

I descrittori dei titoli devono essere letti come enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. Il concetto di descrittore di un ciclo di formazione è stato sviluppato all'interno dell'Iniziativa congiunta per la Qualità.

Questo concetto ha incontrato maggiore consenso e offerto maggiori possibilità di applicazione rispetto ai descrittori di livello, che sono generalmente più ampi e tendono a indicare la gamma completa dei risultati associati a quel livello.

I "descrittori di Dublino" costituiscono un pacchetto organico e vanno letti in rapporto tra di loro. Servono alla descrizione dei titoli che rientrano in un quadro nazionale, fermo restando che i quadri nazionali possono aggiungere ulteriori elementi e funzioni più dettagliate e specifiche.

I "descrittori di Dublino" sono costruiti sugli elementi seguenti:

- Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*)
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate (*applying knowledge and understanding*)
- Autonomia di giudizio (*making judgements*)
- Abilità comunicative (*communication skills*)
- Capacità di apprendere (*learning skills*).

I "descrittori di Dublino" offrono definizioni generali delle aspettative di apprendimento e di capacità per ciascuno dei titoli conclusivi di ciascun ciclo di "Bologna". Non vanno intesi come prescrizioni; non rappresentano soglie o requisiti minimi e non sono esaustivi; possono essere sostituiti da caratteristiche simili o equivalenti. I descrittori mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso. Essi non hanno carattere disciplinare e non sono circoscritti in determinate aree accademiche o professionali. Per certe discipline occorrerà quindi ricorrere a descrittori espressi negli specifici linguaggi disciplinari. Per quanto possibile essi vanno confrontati con le definizioni delle aspettative e delle competenze elaborate dalle associazioni che rappresentano gli studiosi del settore o altri addetti ai lavori. Adottando i "descrittori di Dublino" i membri del gruppo di lavoro riconoscono la possibilità di ulteriori elaborazioni o inserimenti, in un quadro evolutivo del Quadro

Europeo dei Titoli (EQF).

### I “descrittori di Dublino” (dicembre 2004)

[.....]

I titoli finali di **primo ciclo** possono essere conferiti a studenti che:

- abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi;
- siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi;
- abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi;
- sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti;
- abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

I titoli finali di **secondo ciclo** possono essere conferiti a studenti che:

- abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca;

- siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio;
- abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi;
- sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti;
- abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.